



**REGOLAMENTO ESECUTIVO – SETTORE PROFESSIONISTICO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29 E 30 MAGGIO 1998
Aggiornato al Consiglio Federale dell'11 giugno 2011**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 25/10/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.242 C.F. 04/04/2009 – Del. n.15 C.F. 17/07/2010 – Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Appartengono al Settore Professionistico le Società che, previa autorizzazione del Consiglio Federale, possono, ai sensi degli artt.2 e 10 L. 91/81, impiegare sportivi professionisti.
- [2] Le Società ammesse a partecipare ai Campionati del settore professionistico possono avvalersi unicamente delle prestazioni sportive di atleti qualificati professionisti (italiani, comunitari ed extracomunitari) o "giovani di serie". Le Società hanno l'obbligo di tesserare almeno dieci atleti professionisti il cui numero deve essere mantenuto costante nel corso dell'anno sportivo.
- [3] Le Società, in ogni stagione sportiva, non potranno iscrivere a referto, per le partite di Campionato e Coppa Italia, più di 16 atleti, esclusi i giovani di serie e gli atleti under 19 con contratto professionistico. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 16 atleti iscritti a referto, anche in caso di infortuni, le Società non potranno più iscrivere a referto alcun nuovo atleta.
- [4] Le Società professionistiche provvedono alla riaffiliazione ed iscrizione al Campionato con unico modulo, con il quale possono altresì richiedere l'autorizzazione all'abbinamento, di cui all'art.137 R.O. Il versamento dei relativi contributi - compresi quelli di tesseramento atleti, allenatori e dirigenti - avviene versando agli Uffici Federali competenti un importo preventivamente convenuto, salvo conguaglio.
- [5] I controlli sulla gestione economico finanziaria delle Società professionistiche sono effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) a tal scopo istituita presso la FIP, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale ai sensi dell'art.113 R.O.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (Del. n. 359 C.F. 16/10/1999)

- [1] Per gli atleti professionisti vale, ai sensi dell'art.7 della Legge 91/81, quanto stabilito dal "Regolamento Sanitario della FIP per gli sportivi professionisti" allegato in appendice al presente Regolamento.
- [2] Per le Società professioniste é obbligatoria la figura del Medico Sociale, avente la specializzazione in medicina dello sport le cui responsabilità ed attribuzioni sono indicate nel decreto del Ministero della Sanità del 13/3/95.

Art. 3 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (Del. n.88 C.F. 18/05/1999 – Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.271 C.F. 19-20/04/2002 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.121 C.F. 23/11/2002 – Del. n.147 C.F. 14/12/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.331 C.F. 30-31/05/2003 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.123 C.F. 26/09/2003 – Del. n.17 Presidenza del 4/11/2003 – Del. n.120 C.F. 17/09/2004 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – del. n.284 C.F. 15-16/05/2009 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l'atleta e la Società, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
Non può costituirsi un rapporto di prestazione professionistica se l'atleta non risulta essere mai stato tesserato alla FIP o ad altra Federazione straniera.
- [2] Il contratto deve essere depositato presso gli Uffici della rispettiva Lega professionistica riconosciuta entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la Società interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
Qualora l'atleta provenga da una Società straniera occorrerà che entro le ore 15:00 del secondo giorno antecedente la gara pervenga in FIP il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione straniera di provenienza.
- [3] Le Leghe professionistiche riconosciute attestata la tempestività della presentazione della documentazione e la regolarità del contratto, devono farlo pervenire all'Ufficio Tesseramento Nazionale, anche via fax o mail, entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la data della gara.
- [4] L'Ufficio Tesseramento Nazionale, controllata la tempestività di inoltro della documentazione e la regolarità del contratto sulla base di quanto prescritto o richiamato dal presente articolo, decide in merito alla sua approvazione o meno entro il secondo giorno antecedente la gara, dando immediata comunicazione della decisione negativa, via e-mail alla casella elettronica federale o via fax, alla Società interessata ed alla Lega professionistica competente.
- [5] La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dalla Società o dall'atleta con ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei termini di cui all'art.72 R.G.
- [6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, é consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
- [7] Le Società professionistiche possono tesserare esclusivamente atleti professionisti e giovani di serie. Scaduta l'età per i giovani di serie agli stessi potrà essere offerto il primo contratto secondo quanto previsto dal successivo art.4.
- [8] Le Società professionistiche hanno l'obbligo di iscrivere a referto contemporaneamente, nei Campionati professionistici, un numero minimo di atleti di nazionalità italiana come stabilito con apposita delibera.
- [9] Le Società professionistiche possono tesserare, secondo i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali, atleti di nazionalità italiana appartenenti a Società non professionistiche, previo rilascio del nulla osta di trasferimento (art. 13 comma 1 R.E. – Tess.).
Le Società professionistiche, possono esercitare tale facoltà fino alle ore 11:00 del 28 marzo di ciascun anno sportivo.

- Art. 4 Atleti giovani di serie** (Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.291 C.F. 14/02/2004 – Del. n.95 C.F. 16/09/2006 – Del. n.239 C.F. 10/02/2007 – Del. n.12 C.F. 26/07/2007 Del. n.40 CdP 01/07/2008 - del. n.284 C.F. 15-16/05/2009 – del. n.14 C.F. 17-18/07/2009 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)
- [1] Si definiscono giovani di serie tutti gli atleti di categoria giovanile tesserati per Società appartenenti al settore professionistico che abbiano compiuto il 15° anno di età.
Il giovane di serie resta vincolato alla Società fino al 30 giugno dell'anno solare nel quale compie il 21° anno di età.
Gli atleti di cittadinanza straniera, anche di formazione italiana, che sottoscrivono un contratto professionistico devono comunque osservare le procedure di tesseramento previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
- [2] Solo ed esclusivamente la Società per la quale l'atleta giovane di serie è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico dal compimento del 15° anno di età dell'atleta.
- [3] Tale diritto si esercita inviando all'atleta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una proposta di contratto nella quale deve essere obbligatoriamente indicata la durata ed il compenso annuo fisso per ciascuna stagione che non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale stabilito dall'accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla G.I.B.A.
- [4] Nell'ultima stagione sportiva di durata del vincolo, con le modalità previste dal presente articolo, tale diritto si esercita entro il periodo compreso fra il 1° ed il 15 giugno.
La proposta è irrevocabile fino al 20 giugno e decade automaticamente decorso tale termine.
- [5] Il contratto sottoscritto da un "giovane di serie" non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. La durata massima del contratto professionistico stipulato da atleta "giovane di serie" diminuisce proporzionalmente all'aumentare della età dello stesso. Il contratto di un atleta "giovane di serie" stipulato nell'anno nel quale compie il 20° anno di età, non può essere superiore ai quattro anni. Il contratto di un atleta "giovane di serie" stipulato nell'anno nel quale compie il 21° anno di età, non può essere superiore ai tre anni.
- [5/bis] Qualora l'atleta giovane di serie sottoscriva la prima proposta contrattuale della Società per la quale è tesserato come previsto dal presente articolo, automaticamente perde la qualifica di giovane di serie.
Se l'atleta, rescinde, anche consensualmente il contratto, non riacquista la qualifica di giovane di serie.
La qualifica di giovane di serie non viene riacquisita neppure alla naturale scadenza del contratto professionistico.
In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione del contratto per fatto imputabile all'atleta, quest'ultimo per le tre successive stagioni sportive non potrà essere tesserato né come professionista né come non professionista per alcuna Società affiliata alla FIP. Nel corso della terza di tali stagioni sportive il tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso scritto della Società titolare del diritto al primo contratto.
- [5/ter] Una volta persa la qualifica di giovane di serie, l'atleta che si tesserava per una Società professionistica dovrà obbligatoriamente sottoscrivere un regolare contratto professionistico per partecipare e/o essere iscritto a referto per il Campionato senior o giovanile.
- [6] Le Società professionistiche possono tesserare in prestito atleti di categoria giovanile tesserati sia per Società professionistiche che per Società dilettantistiche.
I giovani di serie in prestito possono disputare un numero massimo di 18 partite nei Campionati professionistici nel corso di una stessa stagione sportiva salva specifica autorizzazione scritta da parte della Società di appartenenza che ne autorizzi l'utilizzo per

un numero superiore alle 18 partite da inoltrare all'Ufficio Tesseramento Nazionale ed alla Lega di competenza.

Le Società professionistiche dovranno obbligatoriamente effettuare un tesseramento nazionale per tutte le categorie di atleti.

- [7] L'atleta giovane di serie può prendere parte a gare di Campionato, a competizioni ufficiali organizzate dalle rispettive Leghe riconosciute e alle gare di Coppe Internazionali. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto a referto ufficiale di gara per almeno 18 volte, l'atleta giovane di serie matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall'inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. La Società ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato al precedente comma [3]. L'atleta matura in ogni caso il diritto alla corresponsione di un rimborso forfettario mensile, nella misura stabilita dall'accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalle Leghe competenti e dalla G.I.B.A. Il rimborso decorre dal mese in cui l'atleta viene iscritto a referto per la diciottesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso.
- [8] Un atleta giovane di serie che abbia rifiutato l'offerta di primo contratto professionistico da parte della Società di appartenenza e si sia trasferito all'estero, al rientro in Italia dovrà sottostare alle disposizioni di cui al precedente comma [6], fatta salva la stipula di un contratto con la stessa Società che aveva a suo tempo formulato l'offerta di contratto.
- [9] Qualora un atleta giovane di serie, cui non sia stata formulata offerta di primo contratto professionistico, si trasferisce all'estero, al rientro in Italia sarà libero di tesserarsi per qualsiasi Società affiliata.
- [10] L'atleta giovane di serie, nei confronti del quale la Società che ne è titolare non abbia formulato offerta di primo contratto professionistico, rimane libero di tesserarsi come non professionista o stipulare un contratto con altra Società professionistica.
- [11] A seguito della successiva stipula da parte dell'atleta di cui al punto precedente del primo contratto professionistico entro il 21° anno di età, il premio di addestramento e formazione tecnica dovuto viene ripartito tra la Società professionistica e quella presso la quale l'atleta ha svolto l'ultima attività dilettantistica, nella misura del 50%.

Art.4 bis Premio di addestramento e formazione tecnica (Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Una Società professionistica può stipulare con un atleta "non professionista", che abbia compiuto il 15° anno di età, il primo contratto professionistico. La Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni, senza nulla-osta, mediante la sottoscrizione obbligatoria del contratto, è tenuta a corrispondere il premio di addestramento e formazione tecnica (legge 91/81) alla Società dilettantistica per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo. Tale obbligo non è previsto per gli atleti che vengono tesserati mediante rilascio del nulla osta da parte della Società cedente;
- [2] La durata del contratto stipulato da un atleta "non professionista" segue la normativa prevista al punto 5 degli atleti "giovani di serie";
- [3] Non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica, gli atleti che si svincolano a norma dell'art.5, comma 2 dello Statuto federale;
- [4] Non sono soggetti alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica, gli atleti di età superiore ai 21 anni. Nessun premio è dovuto per gli atleti di qualunque età che hanno già stipulato un precedente contratto professionistico;

PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA' DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA' PRESSO LA QUALE L'ATLETA HA SVOLTO L'ULTIMA ATTIVITA' DILETTANTISTICA:

A seguito della stipula da parte dell'atleta "non professionista" o "giovane dilettante" del primo contratto professionistico, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica alla Società dilettantistica per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, secondo la seguente tabella:

Annate atleti soggetti al pagamento	Società professionistica che ne acquisisce il diritto partecipante al Campionato di:	importo premio di addestramento da corrispondere alla Società dilettantistica:
atleti nati nel 1994-95-96	Lega Società Pall. Serie A	€ 70.000,00
Atleti nati nel 1994-95-96	Legadue	€ 50.000,00
Atleti nati nel 1991-92-93	Lega Società Pall. Serie A	€ 100.000,00
Atleti nati nel 1991-92-93	Legadue	€ 75.000,00

La Società dilettantistica per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, acquisisce l'importo del premio corrispondente indipendentemente dal Campionato a cui partecipa.

L'importo del premio di addestramento e formazione tecnica non può in nessun caso essere superiore a quanto previsto nella tabella di cui sopra, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le due Società.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Salvo diversi accordi fra le parti, l'importo previsto deve essere versato alla Società dilettantistica in tre rate di pari valore, senza interessi, secondo la seguente scansione temporale:

- la prima rata contestualmente alla richiesta di tesseramento dell'atleta. La quietanza dell'avvenuto pagamento dovrà essere prodotta all'Ufficio Tesseramento Nazionale. In assenza di tale documento non si procederà all'istruzione della pratica.
- La seconda rata, entro sessanta giorni dal pagamento della prima. In difetto la Società "non professionistica" ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l'attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società professionistica inadempiente.
- La terza rata entro il termine dell'anno sportivo durante il quale è stato tesserato l'atleta. In difetto la Società "non professionistica" ha facoltà di chiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro l'attivazione della procedura di ingiunzione di pagamento a carico della Società professionistica inadempiente.

Art. 5 Atleti non professionisti (Del. n.151 C.F. 26/06/1999 – Del. n.96 C.F. 30/03/2000 – Del. n.180 C.F. 17/06/2000 – Del. n.350 C.F. 08/10/2000 – Del. n.6 C.F. 28/07/2001 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.291 C.F. 14/02/2004 -(Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Un atleta qualificato non professionista può stipulare un contratto con una Società del settore professionistico che acquisisce in tal modo il diritto di avvalersi delle sue prestazioni sportive. Tale facoltà può essere esercitata entro i termini e con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
- [2] Qualora un atleta non professionista che si era trasferito all'estero e che al suo rientro in Italia stipuli un contratto con una Società del settore professionistico, questa dovrà corrispondere alla Società dilettantistica per cui l'atleta era tesserato prima del trasferimento all'estero il "Premio di addestramento e formazione tecnica" di cui al precedente comma.

- [3] Un atleta non professionista che stipuli un contratto per una Società professionistica non può, in caso di rescissione del contratto, tesserarsi per una Società dilettantistica nel corso della stessa stagione sportiva, e nel corso di tutta la durata della stagione sportiva successiva, senza il benestare scritto della Società dilettantistica che ne deteneva i diritti sportivi nella precedente stagione e unicamente alla condizione che, per l'atleta in questione, non fosse previsto alla firma del contratto professionistico il premio di addestramento e formazione tecnica. Viene fatta eccezione per le Società neopromosse in Legadue in relazione agli atleti già per esse tesserati quali non professionisti.
- [4] Un atleta ex professionista che si tesserà per una Società del settore dilettantistico non può stipulare un nuovo contratto da professionista nel corso della stessa stagione sportiva senza il nulla osta della Società, del settore dilettantistico, che ne detiene i diritti.
- [5] La Società professionistica principale, così come definita dal disposto dell'art.114/bis R.O., ha il diritto di stipulare il primo contratto professionistico agli atleti tesserati con la propria Società satellite proponendogli un contratto secondo le modalità previste all'art.4 del presente Regolamento.
- [6] Nel caso in cui un atleta tesserato per la Società satellite scelga di sottoscrivere un contratto da professionista con una Società diversa da quella professionistica principale, a quest'ultima va corrisposto il premio di addestramento e formazione tecnica, come sancito dalla Legge 91/81 e successive modificazioni, pari al doppio del parametro massimo previsto per le Società dilettantistiche partecipanti al primo Campionato nazionale dilettanti.
Qualora la Società professionistica diversa da quella principale non versi alla Società dilettantistica di provenienza il corrispettivo del premio di addestramento e formazione tecnica come disposto dal precedente capoverso, si procederà ai sensi dell'art.18 R.E. Gare.
- [7] Se un atleta non accetta di firmare il contratto con la Società professionistica principale, rimane tesserato per la Società satellite di appartenenza ai sensi della vigente normativa in materia di vincolo sportivo.

Art. 6 Trasferimento conseguente a cessione definitiva del contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società professionistiche hanno la possibilità di concedere il trasferimento (cessione del contratto) a tutti gli atleti, regolarmente tesserati, a favore di Società del medesimo o di diverso Campionato anche se l'atleta ha partecipato a gare di Campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;
- 30 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Gli atleti tesserati per una società di Serie A, che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Legadue o da una Società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna Società di Serie A.

Gli atleti tesserati per una Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva un contratto professionistico con alcuna Società di Legadue.

- [2] Gli atleti professionisti nel corso di una stagione sportiva non possono usufruire:
- per la Lega Società Pallacanestro Serie A: più di due trasferimenti;
 - per la Legadue: più di un trasferimento;

nel medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del contratto, fatto salvo il principio che l'atleta non può tornare nell'arco di tempo suindicato alla Società d'origine.

Art. 7 Trasferimento conseguente a cessione temporanea di contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] Le Società professionistiche hanno la possibilità di concedere la cessione temporanea del contratto di tutti gli atleti, regolarmente tesserati, a favore di Società del medesimo o di diverso Campionato anche se l'atleta ha partecipato a gare di Campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;

- 30 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Gli atleti tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Legadue o da una Società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna Società di Serie A.

Gli atleti tesserati per un Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione Straniera, non potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva un contratto professionistico con alcuna Società di Legadue.

[2] Gli atleti professionisti non possono usufruire:

- per la Lega Società Pallacanestro Serie A: più di due trasferimenti;

- per la Legadue: più di un trasferimento nell'ambito dello stesso Campionato;

nel medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del contratto, fatto salvo il principio che un atleta non può tornare nell'arco di tempo suindicato alla Società d'origine.

[3] Nel caso in cui una Società ceda temporaneamente il contratto di un atleta ad altra Società, quest'ultima può, previo consenso scritto della Società originaria, effettuare a sua volta la cessione temporanea del contratto ad una terza Società.

Art. 8 Tesseramento conseguente a risoluzione consensuale del contratto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005 – Del. n.7 C.F. 26/07/2006 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

[1] Tutti gli atleti hanno la possibilità di tesserarsi, previa risoluzione del contratto con la Società di appartenenza, con altra Società dello stesso o di diverso Campionato anche se l'atleta ha partecipato a gare di Campionato. Tale facoltà può essere esercitata, per entrambe le Leghe, entro i seguenti termini:

- 28 febbraio per trasferimenti all'interno della Serie A ed all'interno della Legadue;

- 30 marzo per il trasferimento di atleti provenienti dalla Serie A alla Legadue e viceversa;

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Gli atleti tesserati per un club di Serie A, che successivamente vengono tesserati o da una Società di Legadue o da una Società appartenente a federazione straniera, non potranno più sottoscrivere, nel corso della medesima stagione sportiva, un contratto professionistico per alcuna Società di Serie A.

Gli atleti tesserati per un Società di Legadue che successivamente vengono trasferiti ad una Società di Serie A o ad una Società appartenente a Federazione Straniera, non

potranno più sottoscrivere nel corso della medesima stagione sportiva un contratto professionistico con alcuna Società di Legadue.

- [2] Gli atleti professionisti nel corso di una stagione sportiva non possono usufruire:
- per la Lega Società Pallacanestro Serie A: di più di due risoluzioni anticipate di contratto;
 - per la Legadue: più di una risoluzione di contratto;
- e dei conseguenti tesseramenti, fatto salvo il principio che l'atleta non può tornare nell'arco di tempo suindicato alla Società di origine.

Art. 9 Tesseramento conseguente a retrocessione od esclusione dal Campionato professionistico (Del. n.291 C.F. 14/02/2004 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Gli atleti tesserati per Società di settore professionistico che retrocedono a quello non professionistico in conseguenza dei risultati ottenuti, per esclusione dal Campionato, per rinuncia o non ammissione pur determinando tali fatti la risoluzione automatica del contratto, restano tesserati per la Società con la qualifica di non professionisti, a condizione che abbiano preso parte, per almeno due anni, ai Campionati italiani di attività giovanile (art.10 comma 1 lett. a) R.E. – Tess.).
Gli atleti non in possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso, si applica quanto previsto dai rispettivi articoli del Regolamento Esecutivo in materia di tesseramento.
- [2] Gli atleti già tesserati come professionisti o giovani di serie potranno tuttavia tesserarsi, nella stagione successiva a quella della retrocessione, per altra Società professionista stipulando altro contratto.

Art. 10 Atleti tesserati per Società promossa al Campionato professionistico (Del. n.350 C.F. 08/10/2000 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002)

- [1] La Società promossa al Campionato professionistico ha diritto di stipulare il primo contratto professionistico con gli atleti non professionisti a suo favore tesserati.
- [2] Tale diritto si esercita nel periodo dal 1° al 15 giugno della stagione, nella quale la Società ha maturato la promozione, mediante offerta all'atleta del primo contratto professionistico. La proposta è irrevocabile fino al 20 giugno e decade automaticamente decorso tale termine.
- [3] In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione per fatto imputabile all'atleta, quest'ultimo per le successive tre stagioni sportive non potrà essere tesserato né come professionista né come non professionista per alcuna Società affiliata alla FIP. Nel corso della terza di tali stagioni sportive il tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso espresso per iscritto dalla Società titolare del diritto di cui al primo comma.
- [4] Qualora la Società non intenda esercitare tale diritto, ovvero non lo eserciti nel termine previsto, l'atleta rimane libero di stipulare il primo contratto professionistico con la stessa o con altra Società, come pure di tesserarsi quale non professionista.
- [5] Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la Società per qualunque motivo non richieda o non ottenga l'iscrizione al Campionato professionistico; in tale ipotesi le eventuali offerte di contratto, ovvero gli eventuali contratti già stipulati, restano definitivamente privi di efficacia e gli atleti rimangono tesserati per la Società con la qualifica di non professionisti.

Art. 11 Atleti provenienti o provenienti da Paese appartenente alla Unione Europea

(COMUNITARI) (Del. n.451 C.F. 02/02/2001 – Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.331 C.F. 30-31/05/2003 – Del. n.120 C.F. 17/09/2004 - del. n.284 C.F. 15-16/05/2009 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, atleti aventi la cittadinanza di uno dei Paesi della Unione Europea.
- [2] Un atleta tesserato come comunitario che acquista la cittadinanza italiana nel corso della stessa stagione sportiva, può essere tesserato come italiano nel rispetto dei termini previsti per il tesseramento degli atleti.
- [3] Il termine ultimo per il deposito delle richieste di tesseramento è fissato per gli atleti appartenenti a Società partecipanti ai Campionati Professionistici non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off.

I documenti da inviare alla FIP, per il tramite della Lega, sono i seguenti:

- a) Rinnovo o cessione del contratto
 - 1) copia del contratto professionistico;
 - 2) modulo di cessione del contratto;
 - 3) fotocopia leggibile del passaporto.
 - b) Nuovi tesseramenti
 - 1) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
 - 2) copia del contratto professionistico;
 - 3) fotocopia leggibile del passaporto.
- [4] La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, anche via fax o e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara.
L'Ufficio Tesseramento della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni procedendo al tesseramento.
 - [5] Il nulla-osta di trasferimento ad una Società affiliata alla FIP deve essere rilasciato dalla Società estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA
 - [6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa entro e non oltre le ore previste dal comma 4 del presente articolo.
La FIP comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 4 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.

Art. 11bis Atleta di formazione italiana (del. n.243 C.F. 9-10/02/2008 – del. n.278 C.F. 4-5/04/2008)

- [1] Per atleta di formazione italiana si intende l'atleta senza distinzione di cittadinanza, formato nei vivai italiani, che abbia partecipato a Campionati giovanili della Federazione per almeno 4 Stagioni sportive. La partecipazione al Campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La partecipazione a Campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al Campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
- [2] Tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.

CAPO I

NORME DI TESSERAMENTO DEGLI ATLETI DI CITTADINANZA STRANIERA PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.

Art. 12 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea (Del. n.451 C.F. 02/02/2001 – Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.109 C.F. 27/10/2001 – Del. n.37 Presidente 05/12/2001 – Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003 – Del. n.7 C.F. 25/07/2003 – Del. n.12 C.F. 26/07/2004 – Del. n.120 C.F. 17/09/2004 - del. n.284 C.F. 15-16/05/2009 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società professionistiche devono inoltrare alla FIP le richieste per il rilascio del visto d'ingresso in Italia per "lavoro subordinato/sport" e per il relativo tesseramento di atleti, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, per la loro utilizzazione nell'attività nazionale ed internazionale nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.
- La FIP, nell'ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all'Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del CONI solo le dichiarazioni conformi all'ordinamento vigente.
- Nel caso di rescissione o cessione di contratto, nel medesimo anno sportivo, di un atleta extracomunitario che si trasferisce in una città diversa da quella originaria, la richiesta per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno deve avvenire nel rispetto della Legge vigente e previa consultazione della competente autorità di Pubblica Sicurezza.
- Gli atleti extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'Unione Europea di residenza.
- Per gli atleti extracomunitari, tesserati a norma del presente articolo, le Società professionistiche hanno la possibilità di concedere il trasferimento (cessione del contratto) come previsto dagli artt.6, 7 e 8 del presente Regolamento, solamente se l'atleta è stato iscritto a referto per almeno tre gare di Campionato.
- [2] Un atleta tesserato come extracomunitario, che acquista la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come atleta di cittadinanza italiana o comunitaria nel rispetto dei termini previsti per il tesseramento degli atleti.
- [3] Non possono essere tesserati invece gli atleti, che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un'altra Società, italiana o estera, che partecipi ai Campionati FIBA Questa restrizione si applica fino a quando la Società che intende cedere l'atleta non viene eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.
- [4] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della rispettiva Lega professionistica in originale o via fax o e-mail, allegando il talloncino R.R., entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la Società interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off.
- I documenti da inviare alla FIP per il tramite della Lega, sono i seguenti:
- a) in caso di rinnovo o cessione del contratto
 - 1) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - 2) copia del contratto professionistico;
 - 3) modulo di cessione del contratto;
 - 4) fotocopia leggibile del passaporto;
 - 5) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della assicurata rilasciata dall'Ufficio postale.
 - b) in caso di nuovi tesseramenti

- 1) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- 2) copia del contratto professionistico;
- 3) fotocopia leggibile del passaporto;
- 4) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della assicurata rilasciata dall'Ufficio postale.

Le Società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, anche via fax, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

L'Ufficio Tesseramento della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni procedendo al tesseramento.

- [5] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché entro e non oltre le ore previste dal comma 4 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa.

La FIP comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 4 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.

Art. 12 Bis – Numero massimo di atleti non appartenenti alla Unione Europea da iscrivere a referto (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 25/10/2002 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società professionistiche possono iscrivere a referto per ciascuna partita atleti, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera del Consiglio Federale.

Art. 12 Ter – Tesseramento di tecnici non appartenenti alla Unione Europea (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società professionistiche devono inoltrare alla FIP le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "lavoro subordinato/sport" e per il relativo tesseramento di tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, per la loro utilizzazione nell'attività nazionale ed internazionale.
- [2] I tecnici extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'Unione Europea di residenza.
- [3] Le Società professionistiche possono iscrivere a referto per ciascuna partita tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, nel rispetto delle norme e modalità contenute nel Regolamento CNA.

Art. 13 Posizione degli atleti provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (extracomunitari) (Del. n.350 C.F. 08/10/2000 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le squalifiche eventualmente inflitte in occasione di incontri valevoli per la Coppa Italia o altre manifestazioni ufficiali verranno scontate nelle successive gare di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali. Tale disposizione è valida anche per i provvedimenti disciplinari relativi a Tornei od incontri amichevoli ufficiali. Resta comunque fermo

l'obbligo dell'atleta punito di scontare la sanzione inflittagli anche se successivamente tesserato per altra Società.

Art. 14 Decadenza o inefficacia del tesseramento (del. n.284 C.F. 15-16/05/2009 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato.
- [2] L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti dall'art.12 del presente Regolamento determina la posizione irregolare dell'atleta.
- [3] In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, l'atleta, sia che provenga da un Paese extracomunitario che comunitario, può essere autorizzato provvisoriamente a giocare per non più di due gare. Trascorso invano tale periodo, l'autorizzazione provvisoria è automaticamente sospesa e l'atleta non potrà più prendere parte a gare, ufficiali o amichevoli, di Campionato o di Coppa Italia, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.

Art. 15 Sostituzione degli atleti tesserati (del. n.297 C.F. 13/09/1999 - del. n.352 C.F. 16/10/1999 - del. n.451 C.F. 02/02/2001) – ABROGATO (Del. n.52 C.F. 22/09/2001)

Art. 16 Trasferimento all'estero di atleti italiani professionisti (Del. n.350 C.F. 08/10/2000 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] L'atleta professionista di cittadinanza italiana che intenda trasferirsi all'estero deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la Federazione straniera presso la quale si tesserò, del relativo nulla-osta.
Il nulla-osta al trasferimento potrà essere negato solo nel caso che l'atleta sia legato da contratto con una Società del settore professionistico.
- [2] Nel momento in cui l'atleta dovesse rientrare in Italia, è libero di stipulare un nuovo contratto con qualsiasi Società affiliata.
- [3] In materia di trasferimento internazionale vige quanto disciplinato agli artt. 132 e ss delle FIBA Internal Regulations Book 3.
Le Società che intendono far richiesta di nulla osta internazionale, sono tenute ad indicare nell'apposito modello FIP, il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.
Le Società che intendono concedere nulla osta internazionale, sono tenute ad indicare, il nome la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.
In caso di richiesta di nulla osta di trasferimento internazionale per l'estero, l'ufficio Tesseramento Nazionale farà richiesta via mail alla Società interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 5 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità nulla osta come da artt. 42 e ss. delle FIBA Internal Regulations Book 3. Il nulla osta può in ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa.

Art. 17 Atleti professionisti in servizio di leva - ABROGATO (del. n.229 C.F. 09/03/2002 - del. n.284 C.F. 15-16/05/2009)

Art. 18 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazione (Del. n.143 C.F. 13/05/2000 – Del. n.350 C.F. 08/10/2000 - Del. n.467 C.F. 11/06/2011) - **ABROGATO**

Art.18 bis Classificazione delle riserve Campionati professionistici (del. n.278 C.F. 4-5/04/2008 - del. n.15 C.F. 17/07/2010- Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le squadre che si iscrivono come "riserva" nei Campionati professionistici debbono attenersi alle disposizioni stabilite dalle Leghe competenti ed alle convenzioni in essere con la Federazione Italiana Pallacanestro.
- [2] Qualora non sia prevista una diversa modalità da eventuali convenzioni tra la FIP e una Lega riconosciuta, l'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari Campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:
 - a) la squadra retrocessa meglio classificata;
 - b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel Campionato di categoria immediatamente inferiore;
 - c) nell'ordine l'ulteriore squadra retrocessa;
 - d) nell'eventualità di squadre non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall'apposito programma computerizzato, in dotazione all'organo federale competente consultabile a richiesta dalle Società interessate.
- [3] Per il ripescaggio di Società provenienti dai Campionati inferiori, fermo restando quanto previsto al punto [1] e non rientranti nella fattispecie di cui al punto [2], l'Organo Federale competente, non appena si renda disponibile un posto nell'organico del Campionato, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone dell'anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire.
- [4] E' ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto.

TITOLO II

CONTENZIOSO - NORME PROCEDURALI

Nota: gli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente Regolamento, disciplinante le norme procedurali del contenzioso, sono stati abrogati in virtù dell'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia approvato con la delibera n.402, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile 2005.

Art. 19 Reclami avverso sanzioni disciplinari (Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO** –
Vedere art.93 del Regolamento di Giustizia

Art. 20 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare di atleta
(Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO** –
Vedere art.94 del Regolamento di Giustizia

Art. 21 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli –
ABROGATO –
Vedere art.95 del Regolamento di Giustizia

Art. 22 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei play off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia (Del. n.52 C.F. 22/09/2001 – Del. n.349 C.F. 21/06/2002 – Del. n.315 C.F. 16-17/04/2003) – **ABROGATO** –
Vedere art.96 del Regolamento di Giustizia

Art. 23 Rinvio (Del. n.467 C.F. 11/06/2011) - **ABROGATO**

TITOLO III

CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA (del. n.269 C.F. 16/12/2004 – del. n.273 C.F. 15-16/05/2009 – del. n. 186 C.F. 17-18/09/2010)

TITOLO III

Art. 24 Obblighi contabili delle Società professionistiche

- [1] La contabilità deve essere tenuta dalle Società in osservanza delle norme di legge, utilizzando il piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Com.Te.C. stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario.

Art. 25 Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C.

A. Bilancio di esercizio.

- [1] Le Società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente:
- a) alla relazione sulla gestione,
 - b) alla relazione del collegio sindacale,
 - c) alla relazione contenente il giudizio del revisore o della Società di revisione, nel caso in cui quest'ultimo sia previsto,
 - d) al verbale di approvazione,
 - e) alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- [2] Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Com.Te.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente approvato.
- [3] Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

B. Bilancio e Relazione semestrale.

- [4] Le Società, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del revisore contabile o della Società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- [5] I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti.
- [6] Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
- [7] Le note esplicative ed integrative devono:

- a) contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
- b) consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- c) indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

C. *Rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto: prospetto "RIP"*

- [8] Le Società, oltre la documentazione prevista nei precedenti paragrafi A e B entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RIP con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto, calcolato sulla base di quanto previsto al successivo comma 10 e seguenti.
- [9] Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il prospetto RIP riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le Società devono far pervenire alla Com.Te.C.:
 - a) il prospetto RIP, con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento/patrimonio netto redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - b) il prospetto RIP, con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento/patrimonio netto redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.
- [10] Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato:
 - a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
 - b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e Società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
 - c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall'attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.
- [11] Se alla data del 31 dicembre o 30 al giugno di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RIP calcolato sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma 9.
- [12] L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle

attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in Società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

- [13] Sono compresi nell'indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni degli atleti, mentre i medesimi saldi finanziari, se attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se derivanti da operazioni di trasferimento tra Società italiane, con esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento effettuate con Società estere, salvo che la certezza ed esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata da una Società di revisione iscritta all'Albo speciale ex art. 161 D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998.
- [14] L'indebitamento corrente previsto nel rapporto tra i R/I/P, potrà superare i limiti di eccedenza fissati dalla normativa in vigore, a condizione che, il rapporto tra lo stesso indebitamento ed il Patrimonio Netto calcolato alla medesima data di riferimento, non sia inferiore ad un coefficiente fissato annualmente dal Consiglio Federale. Tale possibilità potrà essere estesa, se ritenuto opportuno, anche nel caso in cui il rapporto tra Ricavi desunti dall'ultimo bilancio approvato e l'Indebitamento corrente, sia maggiore di un determinato valore anch'esso fissato annualmente dal Consiglio Federale.
- [15] Per la determinazione del Patrimonio Netto si rimanda a quanto indicato al successivo comma 20 del presente articolo.
- [16] La misura del coefficiente del parametro di riferimento nonché eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento, vengono stabilite annualmente dal Consiglio federale entro il 30 settembre di ogni anno per la stagione sportiva in corso con determinazione di eventuali limiti all'indebitamento complessivo rispetto al valore del medesimo risultante dal bilancio dell'esercizio precedente.
- [17] Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti intestati alla Società.

D. *Rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti: Prospetto "PD"*

- [18] Le Società, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Com.Te.C., con riferimento agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto "PD" con l'indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti riferito alla data di chiusura di ciascun trimestre.
- [19] Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le Società devono far pervenire alla Com.Te.C.:
- a) il prospetto PD con l'indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti redatto sulla base delle risultanze del

progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio,

- b) il prospetto PD con l'indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

- [20] Per la determinazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti, fermo restando che il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci, per diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti si intendono, il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) rappresentati dai diritti pluriennali atleti prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.
- [21] La misura del parametro di riferimento nonché eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento, vengono stabilite annualmente dal Consiglio federale su proposta della Com.Te.C. entro il 30 settembre di ogni anno per la stagione sportiva in corso.
- [22] I prospetti di cui ai paragrafi C e D devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile; ai prospetti deve essere unita una dichiarazione con la quale il legale rappresentante della Società e il soggetto responsabile del controllo contabile attestino la veridicità delle informazioni trasmesse alla Com.Te.C., la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei dati contenuti nei prospetti con le risultanze delle scritture contabili.

E Deposito attestazioni

- [23] Le Società professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Com.Te.C idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Ire/Irpef, Enpals e Fondo Fine Rapporto riferite per competenza agli emolumenti maturati nel trimestre di riferimento nei confronti di tutti i tesserati.
- [24] Le Società Professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Com.Te.c. idonea documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle imposte Iva, Ires ed Irap le cui obbligazioni sono sorte nel semestre di riferimento.
- [25] Le Società Professionistiche, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Com.Te.C. e la Lega competente, con modalità prestabilite, la documentazione attestante l'avvenuto ed integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati maturati nel trimestre di riferimento.

Art. 26 Obbligo di informativa continua alla Com.Te.C.

- [1] I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle Società professionistiche hanno l'obbligo di informare senza indugio la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società o pregiudicarne la continuità dell'impresa.

Art. 27 Ispezioni e controlli

- [1] La Com.Te.C. può ordinare ispezioni presso le Società e richiedere direttamente a esse la trasmissione e l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre la Com.Te.C. può convocare i componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle Società professionistiche o i loro dirigenti per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle stesse.
- [2] Le attività di ispezione sono effettuate dagli Ispettori iscritti nell'apposito elenco federale e nominati dal Consiglio Federale, su designazione della Com.Te.C., tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega della Com.Te.C., hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di copia della documentazione contabile e amministrativa delle Società professionistiche.
- [3] Di ciascuna ispezione l'Ispettore o gli Ispettori delegati redigono apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria della Com.Te.C. unitamente alla documentazione estratta e alla relazione d'accompagnamento.
- [4] L'intervento della Com.Te.C. può altresì essere richiesto dal Presidente Federale ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno.
- [5] L'intervento della Com.Te.C. potrà altresì essere richiesto dai rispettivi Presidenti di Lega Serie A e di Legadue.
Tale intervento sarà finalizzato all'accertamento in materia di avvenuto pagamento degli emolumenti spettanti agli atleti sulla base dei contratti regolarmente depositati in Federazione nonché del relativo versamento delle imposte dirette dovute sul pagamento degli stipendi.
Nel caso in cui la Com.Te.C. accertasse la non veridicità delle autocertificazioni rese dalle Società professionistiche alle Leghe stesse, proporrà al Consiglio Federale l'adozione delle eventuali sanzioni previste dall'art.29 comma 4.
Per tale servizio le Leghe riconosceranno alla Fip un contributo economico che il Consiglio Federale fisserà entro 30 settembre di ogni anno.

Art. 28 Provvedimenti della Com.Te.C.

- [1] Le attività Ispettive e di verifica della Com.Te.C. si concludono con le delibere che vengono sottoposte al Consiglio Federale.
- [2] Qualora la Com.Te.C. accerti a carico di una Società professionistica la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29 ovvero per l'adozione di ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Federale.
- [3] La Com.Te.C. ha altresì l'obbligo di segnalare al Presidente della FIP le Società che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 per l'adozione dei relativi provvedimenti di denuncia al Tribunale.
- [4] La Com.Te.C. può inviare di propria iniziativa informative e documenti alla Procura Federale per il compimento delle attività di competenza di quest'ultima.

Art. 29 Sanzioni (del. n. 211 C.F. 19-20/11/2010 – del. n. 379 C.F. 12/03/2011)

- [1] In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della Società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 25, il Consiglio Federale applica la sanzione dell'ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio Federale applica l'ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le Società di Lega A e da un minimo di Euro 12.000,00 ad un massimo di Euro 36.000,00 per le Società di Legadue. In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio Federale applica l'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima

stagione sportiva il Consiglio Federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.

- [2] In caso di omessa trasmissione, da parte della Società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all'art. 25 il Consiglio Federale applica la sanzione dell'ammenda nella misura massima sopra stabilita e il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo comma 3.
- [3] In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e/o del Rapporto patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni degli atleti nelle misure previste, riferiti alle date del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, la Com.Te.C con lettera raccomandata contesta alla Società l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite
- c) nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C il Consiglio Federale, su segnalazione della Com.Te.C., applica alla Società inadempiente l'ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1 e il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri.

Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nell'apposita delibera di Ammissione al Campionato di cui al successivo art.30. In caso di mancato rispetto del solo coefficiente riferito al rapporto tra Indebitamento e Patrimonio Netto, non si applicano le sanzioni del presente articolo.

- [4] Alla Società che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.25 lettera E commi 23, 24 e 25, il Consiglio Federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo .

Alla Società che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni, di cui all'art.25 lettera E commi 23, 24 e 25 , il Consiglio Federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito a tributo e/o emolumenti a tesserati maturati nel trimestre in oggetto. Inoltre il Presidente Federale dispone che la Società non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi. Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di riferimento.

- [5] I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla Società interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla Lega di appartenenza della Società.
- [6] Nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli, ovvero al mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Com.Te.C. ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, la Società è punita da Consiglio Federale dietro segnalazione dalla Com.Te.C. con non meno di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato successivo a quello di riferimento.
- [7] Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui all'art.25 lettera E commi 23, 24 e 25, che determina l'accumulo di minimo 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società è punita dal Consiglio Federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.
- [8] Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale, solo ed unicamente nei casi disciplinati dal presente articolo e diversi dai casi concernenti l'ammissione ai Campionati professionistici disciplinati dal successivo art.30, è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso il ricorso per arbitrato davanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo Regolamento. L'arbitrato è devoluto ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Art. 30 Ammissione ai Campionati

- [1] Il Consiglio Federale fissa annualmente con apposita delibera le norme per l'iscrizione ai Campionati nazionali professionistici, la cui inosservanza determina da parte del Consiglio Federale il diniego all'ammissione al Campionato di competenza.
- [2] Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al Campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso per arbitrato davanti alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai Campionati nazionali di sport professionistici.
- [3] I provvedimenti di ammissione ai Campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

Art. 31 Rinvio (Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme del Regolamento Esecutivo Tesseramento e del Regolamento Esecutivo Gare generale della FIP.

Art. 32 Entrata in vigore (Del. n.467 C.F. 11/06/2011)

- [1] Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

SOMMARIO**SETTORE PROFESSIONISTICO**

TITOLO I	2
NORME GENERALI	
Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico	2
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva	2
Art. 3 Tesseramento degli atleti professionisti italiani	2
Art. 4 Atleti giovani di serie	3
Art. 5 Atleti non professionisti	4
Art. 6 Trasferimento conseguente a cessione definitiva di contratto	5
Art. 7 Trasferimento conseguente a cessione temporanea di contratto	5
Art. 8 Tesseramento conseguente a risoluzione consensuale del contratto	6
Art. 9 Tesseramento conseguente a retrocessione od esclusione dal Campionato professionistico	6
Art. 10 Atleti tesserati per Società promossa al Campionato professionistico	6
Art. 11 Atleti provenienti o provenuti da paese appartenente alla U.E. (COMUNITARI)	6
Art. 11bis Atleta di formazione italiana	7
<i>CAPO I</i>	
<i>NORME DI TESSERAMENTO DEGLI ATLETI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO</i>	<i>7</i>
Art. 12 Modalità di tesseramento	7
Art. 12Bis Numero massimo di atleti non appartenenti alla U.E. da iscrivere a referto	8

Art. 12Ter Tesseramento di tecnici non appartenenti alla U.E.	8
Art. 13 Posizione degli atleti provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (extracomunitari)	8
Art. 14 Decadenza o inefficacia del tesseramento	8
Art. 15 Sostituzione degli atleti tesserati - ABROGATO	9
Art. 16 Trasferimento all'estero di atleti italiani professionisti	9
Art. 17 Atleti professionisti in servizio di leva	9
Art. 18 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazione	9
Art. 18 bis Classificazione delle riserve Campionati professionistici	9
TITOLO II	
CONTENZIOSO - NORME PROCEDURALI	10
Art. 19 Reclami avverso sanzioni disciplinari	10
Art. 20 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare dell'atleta	10
Art. 21 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli	10
Art. 22 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei play-off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia	10
Art. 23 Rinvio	11

TITOLO III	11
CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO- FINANZIARIA	
Art. 24 Obblighi contabili delle Società professionistiche	11
Art. 25 Obbligo di informativa periodica alla Com.Te.C.	11
Art. 26 Obbligo di informativa continua alla Com.Te.C.	12
Art. 27 Ispezioni e controlli	13
Art. 28 Atti della Com.Te.C.	13
Art. 29 Sanzioni	13
Art. 30 Ammissione ai Campionati	13

APPENDICE 1

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA SANITARIA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la tutela sanitaria degli atleti professionisti della Federazione Italiana Pallacanestro.

L'attività sportiva professionistica è subordinata al possesso, da parte dell'atleta, della "scheda sanitaria" prevista dall'art.7, comma 2, della legge 23/3/1981 n. 91.

La scheda, conforme al modello di cui all'allegato A, accompagna l'atleta per l'intera durata della sua attività sportiva professionistica, ed e' aggiornata con periodicità almeno semestrale.

Le Società professionistiche sono tenute a prevedere la figura del medico sociale specialista in medicina dello sport.

ART. 2

La scheda sanitaria di cui all'art.1 attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti, conferma l'acquisizione della idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo le vigenti normative e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta nonché indicazioni dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee alla pratica sportiva agonistica professionistica.

ART. 3

La istituzione della scheda sanitaria spetta alla Società Sportiva all'atto della costituzione con l'atleta del rapporto di lavoro di cui all'art.4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

ART. 4

La scheda sanitaria, all'atto del trasferimento dell'atleta professionista ad altra Società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d'ufficio, dopo essere stata aggiornata, entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della Società Sportiva di provenienza al medico della nuova Società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, la scheda sanitaria e' inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al Medico Federale, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

ART. 5

Il Medico Sociale, specialista in Medicina dello Sport, e' il responsabile sanitario della Società Sportiva professionistica e deve essere iscritto in apposito elenco istituito presso la Federazione Italiana Pallacanestro.

ART. 6

Il Medico Sociale provvede, per conto della Società Sportiva, alla istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, il Medico Sociale assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la Società Sportiva.

Egli assicura l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti.

Il Medico Sociale cura, avvalendosi dei centri di Medicina dello Sport pubblici o privati, autorizzati e accreditati dalle Regioni, l'effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti dalle vigenti normative sulla tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche. Ogni altro ulteriore accertamento necessario per l'aggiornamento periodico della scheda o che egli ritenga opportuno nella verifica costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività professionale potrà essere eseguito avvalendosi della consulenza di strutture sanitarie qualificate.

Ai sensi dell'art.7 del D.M. 13.03.1995, il Medico Sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell'atleta ed e' responsabile esclusivo della sua custodia.

Il Medico Sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica, su modello indicato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e conforme al modello approvato dal Ministero della Sanità. (ALLEGATO B)

La cartella clinica e' affidata alla custodia personale del Medico Sociale per l'intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la Società Sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.

La cartella clinica dovrà essere consegnata, in copia, esclusivamente all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Società.

Il Medico Sociale conserva, presso la Società Sportiva, la cartella clinica, per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista.

ART. 7

In ottemperanza a quanto stabilito nell'art.7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli atleti che esercitano attività sportiva professionistica con Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui all'allegato B.

ART. 8

L'esercizio dell'attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 18.2.1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, risulti la non idoneità alla pratica agonistica della Pallacanestro, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed agli Organi competenti, ai sensi del D.M. del 1982.

Alla Società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Il medico sociale provvederà a riportare, nella scheda sanitaria dell'atleta, gli estremi del giudizio di idoneità all'esercizio della pallacanestro agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza.